

Statuto della Provincia di Rimini

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** Principi generali
- Articolo 2** Territorio e sede
- Articolo 3** Stemma e Gonfalone
- Articolo 4** Il Governo di area vasta
- Articolo 5** L'esercizio delle funzioni
- Articolo 6** Soggetti partecipati o dipendenti dalla Provincia
- Articolo 7** La partecipazione popolare

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

- Articolo 8** Il Presidente
- Articolo 9** Il Consiglio
- Articolo 10** L'Assemblea dei sindaci

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Articolo 11** L'organizzazione degli uffici
- Articolo 12** Il Segretario generale
- Articolo 13** Il Direttore generale
- Articolo 14** I dirigenti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 15** Disposizioni transitorie e finali

Proposto dal Consiglio con deliberazione n. 25 del 12.10.2015

Approvato dall'Assemblea dei sindaci con deliberazione n. 1 del 03.05.2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi generali

1. La Provincia di Rimini è ente territoriale di secondo livello di area vasta, costitutivo della Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione. Essa, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. La Provincia sostiene:
 - a. il diritto allo studio e alla formazione permanente
 - b. il diritto al lavoro e la piena occupazione, i diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali
 - c. la sicurezza sociale e la tutela della salute
 - d. la qualità dell'ambiente e le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali
 - e. le attività culturali, sportive e del tempo libero
 - f. la cooperazione e l'associazionismo culturale sociale ed economico;
 - g. la pari dignità e la pari opportunità sociale, economica e civile fra le persone
 - h. la cultura multietnica, della pace, dei diritti umani, della solidarietà fra i popoli e della cooperazione internazionale.
3. La Provincia garantisce la presenza complessivamente paritaria di rappresentanti di entrambi i sessi negli organismi collegiali in cui essa è rappresentata, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti da essa.
4. La Provincia informa la propria attività amministrativa ai principi di uguaglianza, di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, e opera per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale ed internazionale.
5. La Provincia favorisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politiche della comunità ed, inoltre, la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla vita pubblica locale
6. La Provincia svolge le proprie attività amministrative secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione.

Articolo 2 Territorio e sede

1. La Provincia di Rimini comprende i Comuni di Bellaria- Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio. Di tali enti l'Amministrazione provinciale valorizza le singole specificità.
2. La città di Rimini è il capoluogo, nonché sede, della Provincia.

Articolo 3 Stemma e Gonfalone

1. La Provincia possiede Stemma e Gonfalone propri, assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 15 gennaio 1996 e riconosciuti con DPR del 20.2.1996.

2. La Provincia utilizza un logo distintivo, definito con delibera del Consiglio, che ne caratterizza gli strumenti di comunicazione istituzionale.
3. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 4 Il Governo di area vasta

1. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità a tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale.
3. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

Articolo 5 L'esercizio delle funzioni

1. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
2. Essa esercita le funzioni proprie e quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, perseguendo la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia della stessa.
3. La Provincia ha autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
4. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
5. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

6. Il Collegio dei revisori, eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge, collabora alla piena e corretta gestione economico finanziaria dell'ente svolgendo in autonomia i compiti stabiliti dalla legge. Il regolamento ne disciplina le modalità di funzionamento. Le relazioni e i pareri di competenza sono resi anche mediante sottoscrizione, nelle forme di legge, ad opera di non meno di due componenti, di un documento discusso e definito mediante collegamenti informatici.
7. Apposito regolamento disciplina il sistema dei controlli interni per la verifica della realizzazione dei programmi e degli obiettivi, la valutazione dei risultati e l'applicazione degli istituti premianti il merito e la professionalità.
8. La Provincia promuove le fusioni di comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali attraverso l'unione di comuni. Promuove, inoltre, la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

Articolo 6 Soggetti partecipati o dipendenti dalla Provincia

1. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da un parere del Collegio dei revisori dei conti sulla sostenibilità economico-finanziaria della proposta. Le deliberazioni di cui sopra individuano gli strumenti idonei a garantire trasparenza, accesso, partecipazione e controllo.
2. Il Presidente nomina o designa gli amministratori dei soggetti partecipati di cui al comma 1 sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio e nel rispetto dell'art. 3, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 120, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate.
3. Gli enti, le aziende, le istituzioni e gli altri soggetti dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:
 - a. ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
 - b. al principio di distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi di governo e poteri di gestione attribuiti ai dirigenti;
 - c. ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

Articolo 7 La partecipazione popolare

1. I cittadini residenti o che comunque operano nel territorio provinciale e le loro associazioni, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale la tutela di interessi collettivi. Il Presidente le valuta e risponde per iscritto entro trenta giorni.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno tremila elettori residenti nei comuni della provincia. Il Consiglio le valuta e delibera entro novanta giorni.
3. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio, indice consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme associative per acquisire informazioni e opinioni su temi di competenza della Provincia. Il regolamento ne disciplina lo svolgimento, con

preferenza per forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete. Il promotore dell'iniziativa si pronuncia sul suo esito.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Articolo 8 Il Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e la difende in giudizio e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
2. Egli convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei sindaci e sovrintende all'espletamento delle funzioni proprie di area vasta, nonché di quelle statali e regionali attribuite, conferite o delegate alla Provincia, ed, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
3. Il Presidente può nominare il vicepresidente, e può conferire deleghe a singoli consiglieri su determinate materie o su temi specifici di particolare rilevanza politico istituzionale, con l'obbligo di esercitarle in modo coordinato e sinergico. Ciascuna delega assegna compiti e attività operative, non anche lo svolgimento di funzioni o l'esercizio di poteri amministrativi o di firma. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile la nomina e le deleghe conferite.
4. Il Vice Presidente, in sua assenza il consigliere anziano, collabora con il Presidente e lo sostituisce nei casi previsti dalla legge. Egli approva gli atti di competenza del Presidente, qualora questi non possa assumerli per conflitto di interessi o per altri impedimenti di diritto.
5. Il Presidente nomina il Segretario generale e, d'intesa col predetto, il vicesegretario e i dirigenti, nonché, ove lo ritenga, il Direttore generale. Ne definisce gli incarichi e le responsabilità e impartisce loro direttive per la realizzazione dei programmi.
6. Egli stipula gli atti costitutivi di enti, aziende, istituzioni, consorzi e società e altri organismi partecipati, rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi e delle società partecipate e, sulla base degli indirizzi del Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia presso i predetti soggetti. Stipula, inoltre, convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, previa deliberazione consiliare.
7. Promuove e conclude accordi di programma e protocolli d'intesa, e li sottopone all'approvazione del Consiglio ove questi comportino varianti agli strumenti urbanistici o l'insorgere di impegni giuridico-amministrativi a carico dell'ente.
8. Il Presidente compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio o all'Assemblea dei sindaci.

Articolo 9 Il Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Provincia.
2. Esso approva gli atti fondamentali stabiliti dalla legge e dal presente statuto e, in particolare, tutti gli atti generali normativi, di pianificazione e di programmazione. Inoltre, verifica la realizzazione dei programmi cui l'attività amministrativa dell'ente deve conformarsi.

3. Il Consiglio approva gli atti costitutivi di enti, aziende, consorzi e società e altri organismi partecipati e gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso i predetti soggetti.
4. Approva, inoltre, le convenzioni con lo Stato e gli altri enti pubblici per programmi, servizi e iniziative di interesse comune, nonché accordi di programma e protocolli d'intesa promossi o conclusi dal Presidente, ove questi comportino varianti agli strumenti urbanistici o l'insorgere di impegni giuridico-amministrativi a carico dell'ente.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'Assemblea dei sindaci ed all'esterno dell'amministrazione, ne dirige i lavori e interviene con imparzialità a tutela delle prerogative dei singoli consiglieri.
6. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla medesima carica che hanno conseguito l'elezione a consigliere.
7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento.
8. Il bilancio annuale e pluriennale, approvato con le procedure stabilite dall'art. 1, comma 55, della legge 7.4.2014 n. 56, è l'atto fondamentale dell'ente che ne riassume i programmi. Il regolamento favorisce la partecipazione attiva di ciascun singolo consigliere alla sua formazione.
9. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio o a complessive dieci sedute del medesimo organo nel corso dell'anno solare è dichiarato decaduto. Il regolamento assicura all'interessato la garanzia del contraddittorio.

Articolo 10 L'Assemblea dei sindaci

1. L'Assemblea dei sindaci svolge attività di proposta e consultive, oltre che di controllo, in nessun caso vincolanti per le decisioni del Consiglio e del Presidente, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto.
2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei componenti, la riunisce per l'elaborazione di proposte, l'assunzione di orientamenti o l'avvio di attività di controllo inerenti gli indirizzi cui, a giudizio dell'Assemblea, deve conformarsi l'attività amministrativa dell'ente.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati dal regolamento. Partecipa all'Assemblea il sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesindaco o altro assessore delegato.
4. Essa assume i suoi orientamenti col voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, e con la presenza dei sindaci che rappresentino almeno la metà dei componenti e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 11 L'organizzazione degli uffici

1. Apposito regolamento disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia e, in particolare, l'assetto organizzativo dell'ente, l'ordinamento della dirigenza e la gestione del personale.
2. La struttura organizzativa si articola in unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
3. Le unità organizzative sono individuate in un organigramma, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto, e con riferimento alla loro complessità e dimensione.

Articolo 12 Il Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente. Egli partecipa con funzioni consultive e referenti alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei sindaci e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Segretario generale, nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime, inoltre, i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente, sentito il Segretario, nomina un Vice Segretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario, nonché di sostituirlo nei casi di assenza o impedimento o di vacanza del posto.

Articolo 13 Il Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare, al di fuori della dotazione organica, un Direttore generale per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi degli organi di governo.
2. Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime, inoltre, i conflitti di attribuzione e di competenza secondo quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente, con l'atto di nomina, disciplina i rapporti tra il Direttore generale e il Segretario generale.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del Segretario generale.

Articolo 14 I dirigenti

1. I dirigenti dirigono le strutture organizzative e realizzano i programmi dell'amministrazione gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Il regolamento ne specifica le attribuzioni e i compiti.

2. Essi assumono gli atti di competenza che richiedono l'esercizio di discrezionalità prevalentemente tecnica e demandano l'assunzione di atti di mera esecuzione e di liquidazione a dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale.
3. Il Presidente conferisce gli incarichi dirigenziali per un periodo non superiore al suo mandato elettivo di Presidente, nonché al suo mandato elettivo di Sindaco. Alla loro scadenza, gli incarichi dirigenziali ricadono in regime di prorogatio, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento, per dar modo al nuovo Presidente di maturare le proprie scelte in merito.
4. Il regolamento disciplina la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti e dei comportamenti da essi tenuti nella gestione delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della approvazione della legge di riforma costituzionale che dovrebbe sopprimere l'attuale ente di area vasta, la Provincia, e costituire un nuovo ente di area vasta diversamente strutturato, il presente statuto evita di prevedere e disciplinare:
 - a. L'istituto del referendum previsto dall'art. 8 del TUEL, unitamente alle libere forme associative e agli organismi di partecipazione popolare, tra le forme di partecipazione popolare;
 - b. la figura del difensore civico che l'art. 11 del TUEL rimanda alla scelta statutaria provinciale;
 - c. la gestione di servizi sociali a mezzo dell'istituzione prevista dall'art. 114 del TUEL;
 - d. La partecipazione ai procedimenti amministrativi, del resto compiutamente disciplinata dalla legge 7.8.1990 n. 241.
2. I principi di cui all'art. 1 del presente statuto ispirano l'attività amministrativa della Provincia nei limiti dell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essa trasferite, delegate o conferite con legge dello Stato e della Regione.
3. I regolamenti rimangono in vigore per le parti non in contrasto con il presente statuto. Ove non diversamente disposto dal presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" contenuta in essi deve intendersi riferita al Presidente.
4. L'Assemblea dei sindaci può approvare modifiche al presente statuto di sua iniziativa, sentito il consiglio provinciale.
5. Il presente statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito della Provincia. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione.